

ORDINANZA N. 15/2017

IL DIRIGENTE DELL'ENAC, competente per la Direzione Aeroportuale Lazio

- VISTI gli artt. 692, 693, 702, 704, 705, 718, del Codice della Navigazione;
- VISTO il Codice della Strada;
- VISTA la Legge 22 marzo 2012, n. 33 - Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
- VISTE le Ordinanze.03/2006,17/2009, 23/2009, 14/2010, 13/2012, 11/2014, 4/2015.
- VISTA la Legge Regionale n. 58 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la nota n. U0044043 del 24/11/2017, con la quale la Società Aeroporti di Roma S.p.A. ha richiesto la istituzione sull'Aeroporto di Roma Ciampino di un'area a Traffico Limitato.
- RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui al punto precedente, per le motivazioni ivi ben dettagliate, mediante emissione di apposita Ordinanza.

O R D I N A

- Art. 1) E' istituita sull'Aeroporto di Roma Ciampino un'Area ad Accesso Limitato (di seguito ZTL), così come meglio dettagliato nella nota n U0044043 del 24/11/2017 e planimetrie allegate sub 1 che fanno parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 2) La data di effettiva entrata in funzione delle ZTL sarà il 15/02/2018. A decorrere dal 15/01/2017 e fino al 14/02/2018, inizierà un periodo di sperimentazione delle apparecchiature che funzioneranno solo per fini statistici. Il funzionamento delle ZTL in regime sanzionatorio inizierà dal 15/02/2018. Sarà cura di Aeroporti di Roma S.p.A. dare la massima diffusione delle date di cui sopra, comunicare con tutti i mezzi disponibili la regolamentazione delle aree ZTL ed emanare apposite comunicazioni di servizio a tutti gli operatori aeroportuali.
- Art. 3) Le aree ZTL coincideranno con le attuali aree in cui già vige il divieto di transito, evidenziate in giallo nell'allegato 1.
- Art. 4) Il controllo dell'accesso dei veicoli nelle aree ZTL avverrà tramite dispositivi elettronici omologati, ossia approvati per il funzionamento in modo completamente automatico ai sensi delle norme vigenti in materia. Ogni



informazione, obbligo e divieto saranno indicati mediante apposita segnaletica stradale come rappresentato nell'allegato 2.

- Art. 5) Le apparecchiature di controllo di cui sopra verranno messe a disposizione del Comando di Polizia Locale e del dipartimento per la Mobilità di Roma Capitale (attraverso l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma Capitale), che - ai sensi dell'art. 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 ed in conformità alle norme vigenti - saranno responsabili dell'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso nelle aree di cui al precedente art. 1, In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), e successive modificazioni.
- Art. 6) La violazione *delle* limitazioni disposte dalla presente Ordinanza è assoggettata a quanto disposto dalla legge n. 33 22-3-2012 art. 3 e s.m.i.
- Art. 7) Entro la data di entrata in funzione delle ZTL, determinate categorie di veicoli ed utenti saranno autorizzati all'accesso ed alla sosta nelle aree ZTL (es. TAXI, NCC, ATAC, ATRAL, Sub concessionari dell'ente gestore, Enti di stato, ecc.) previa comunicazione per la registrazione delle targhe al gestore aeroportuale e conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.
- Art. 9) I veicoli NCC e Taxi con licenze rilasciate dal comune di Roma e regolarmente registrati nel sistema elettronico di controllo potranno accedere alla viabilità primaria nell'area ZTL, mentre i taxi e gli NCC con licenza rilasciati da altri comuni dovranno comunicare e registrare le targhe sul sito internet del gestore aeroportuale per il conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.
- Gli autobus gran turismo potranno accedere in viabilità primaria nell'area ZTL, a condizione che effettuino il pagamento ai parcometri seguendo le istruzioni ivi riportate.
- Art. 10) I veicoli non autorizzati eventualmente lasciati in sosta nella ZTL verranno forzatamente rimossi con spese a carico del proprietario.
- Art. 11) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Dirigente

Dott.ssa Patrizia Terlizzi

(documento firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- nota n. U0044043 del 24/11/2017
- Planimetria